

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EDILIZIACROBATICA S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 29 APRILE 2021, E, OVE OCCORRENDO, IN
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 30 APRILE 2021

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 29 marzo 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. (**Edac** o **Emittente**), con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria e straordinaria (**l'Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e il 30 aprile 2021 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

- (i) *Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
- (ii) *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere inerenti e conseguenti;*

parte straordinaria

- (i) *Modifica degli artt. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.*

*** **

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Parte ordinaria

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti di aver redatto, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 29 marzo 2021, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono state messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: www.ediliziacrobatika.com.

Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,*
- *preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 2.293.611,78 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue:*
 - *imputare un importo pari a Euro 2.165,0 a incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;*
 - *accantonare a Utili a nuovo Euro 127.579,3;*
 - *accantonare ad apposita "Riserva ammortamenti sospesi ex comma 7-quater art. 60 L. 13.10.2020, n. 126" l'importo di Euro 878.667,8, in seguito all'applicazione della facoltà di*

sospendere l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104);

- *distribuire dividendi per Euro 1.285.199,68, attribuendo un dividendo unitario di Euro 0,16 per azione, con data stacco cedola il 3 maggio 2021, record date il 4 maggio 2021 e data di pagamento il 5 maggio 2021;*
3. *conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese”.*

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

Proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto sociale

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 3 è finalizzata a prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 cod. civ., di deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 3 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 3 Capitale – conferimenti	Articolo 3 Capitale - conferimenti
<p>1. Il capitale sociale è di Euro 772.530 (settecentosettantaduemilacinquecentotrenta) ed è suddiviso in 7.725.300 (settemilionsettecentoventicinquemilatrecento) azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, delle quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• n.6.525.300 (seimilionicinquecentoventicinquemila trecento) azioni ordinarie; e• n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) azioni convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 3.2 (le "Price Adjustment Shares"). <p>2. Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Price Adjustment Shares attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle azioni ordinarie ad eccezione di quanto di seguito descritto:</p> <p>a) sono intrasferibili fino alla data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie (la "Conversione") ai termini e alle condizioni oltre indicati;</p> <p>b) attribuiscono il diritto agli utili e alle distribuzioni di riserve, nonché il diritto di voto <i>pari passu</i> con le azioni ordinarie;</p>	<p>1. Il capitale sociale è di Euro 803.249,8 (ottocentoduemiladuecentoquarantanove virgola ottanta) ed è suddiviso in 8.032.498 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice civile.</p> <p>3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p> <p>4. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.</p>

c) saranno convertite in azioni ordinarie in rapporto di 1:1, fino al numero determinato con l'applicazione della seguente formula, arrotondato per difetto se il primo decimale è inferiore o pari a 5 e superiore negli altri casi e, per le restanti azioni Price Adjustment Shares, annullate a valere sul medesimo capitale sociale, il tutto ai seguenti termini e condizioni:

(l) il numero di Price Adjustment Share da convertire in azioni ordinarie sarà determinato in funzione dell'EBITDA consolidato effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2018 ("EBITDA 2018"), rispetto all'EBITDA target di Euro [4.200.000] ("EBITDA TARGET 2018"), secondo la seguente formula:

numero di Price Adjustment Share da convertire in egual numero di azioni ordinarie = $1.200.000 \times (\text{CRESCITA } 2018 / \text{CRESCITA TARGET } 2018)$ dove:

- "CRESCITA 2018" è la differenza tra EBITDA 2018 e Euro 3.000.000 (valore convenzionale di riferimento); qualora EBITDA 2018 fosse inferiore a Euro 3.000.000, lo stesso sarebbe sostituito con Euro 3.000.000;

- "CRESCITA TARGET 2018" è pari a Euro 1.200.000 (differenza tra EBITDA TARGET 2018 e Euro 3.000.000).

Ai fini della determinazione dell'EBITDA 2018, il Consiglio di Amministrazione redigerà e approverà un prospetto con indicazione dell'EBITDA 2018 (il "**Prospetto per PAS**"), a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 da parte dell'assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione della Società conferirà alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società (la "**Società di Revisione**") un mandato irrevocabile a verificare entro 10 giorni dalla data di approvazione del Prospetto per PAS da parte del Consiglio di Amministrazione la conformità ai criteri di redazione del Prospetto per PAS di seguito indicati. La Società di Revisione emetterà una

5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

6. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

relazione in conformità ai principi di revisione internazionali ed in particolare all'ISRS 4400;

– “*Engagements to perform agreed upon procedures*” di conformità ai criteri di seguito elencati. I criteri per la determinazione dell'EBITDA 2018 per la predisposizione del Prospetto per PAS sono i seguenti:

A. “EBITDA 2018”: il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti e svalutazioni di cui al punto 10), degli accantonamenti per rischi iscritti al punto 12), degli altri accantonamenti di cui al punto 13) della lettera B) dell'articolo 2425 del Codice civile al netto dei proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti come di seguito descritti;

B. per proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti, da escludere, quindi, dal calcolo relativo alla determinazione dell'EBITDA 2018, così come definito al precedente punto (A) si precisa che dovranno essere considerate componenti straordinarie o non ricorrenti di conto economico e, quindi, nettate dalla lettera A) che precede le seguenti voci: (i) le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze attive iscritte alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile; (ii) le minusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze passive iscritte alla lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile; (iii) tutti i costi diretti ed indiretti strettamente attinenti all'operazione di quotazione e quelli relativi alla permanenza (così detti di “*on-going*”) Aim Italia.

C. Qualora il perimetro di consolidamento del conto economico sia variato rispetto a quello esistente al momento dell'ammissione su AIM Italia, per effetto dell'acquisto di partecipazioni di maggioranza che, sulla base dei principi contabili adottati dalla Società, comportano l'acquisizione del controllo, dovrà essere costruito il conto economico proforma relativo al perimetro originario, che non dovrà, pertanto, includere: (i) il conto economico delle partecipazioni di controllo acquisite; (ii) i costi diretti legati a due diligence finanziarie, legali, commerciali sostenuti per realizzare le suddette operazioni nonché gli ulteriori costi diretti per

consulenza sostenuti per realizzare le suddette operazioni.

(II) Le Price Adjustment Shares da convertire o annullare saranno proporzionalmente convertite o annullate tra i soci che ne siano titolari, con arrotondamento da operare sempre in difetto in sede di conversione e in eccesso in sede di annullamento. Qualora ad esito dell'applicazione della formula sopra riportata, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Price Adjustment Share non convertite, tali Price Adjustment Share saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.

(II-bis) In deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui al punto (I) che precede, ove l'EBITDA 2018 risultasse superiore all'EBITDA TARGET 2018, tutte le Price Adjustment Shares saranno convertite in n. 1.200.000 azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price Adjustment Share detenuta;

d) il numero puntuale di Price Adjustment Shares convertibili in azioni ordinarie ai termini di cui alla precedente lett. c) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del o dei consiglieri di amministrazione indipendenti nominati, con l'ausilio ed il parere favorevole della Società di Revisione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria, del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018;

e) la conversione e/o annullamento delle Price Adjustment Shares avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e avrà luogo alla "**Data della Conversione**", da intendersi quale la data della delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente lettera (d). Le Price Adjustment Shares saranno intrasferibili sino alla Data di Conversione;

f) in conseguenza della Conversione delle Price Adjustment Shares in azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare

nel libro soci l'avvenuta Conversione, l'annullamento delle Price Adjustment Shares che dovessero residuare in seguito alla Conversione e l'emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con le conseguenti modifiche ivi inclusa la modificazione del numero complessivo delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa, ivi incluso l'annullamento delle Price Adjustment Share che dovessero residuare in seguito alla Conversione in applicazione della formula di cui alla lett. c) del presente comma 3.2; (c) comunicare la Conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune; (g) la Conversione delle Price Adjustment Share e l'annullamento delle Price Adjustment Share che dovessero residuare in seguito alla Conversione opererà, per ciascun socio titolare di Price Adjustment Share, in proporzione alle Price Adjustment Share dallo stesso detenute al momento della Conversione rispetto alle complessive Price Adjustment Share esistenti.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice civile.

4. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5. L'assemblea straordinaria in data 26 luglio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila virgola zero) mediante emissione di massime n. 651.750 (seicentocinquantunomilasettecentocinquanta) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei

<p>Warrant, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2021. Si segnala che in virtù della predetta delibera sono stati emessi n. 431.332 Warrant EDAC S.p.a.</p> <p>6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.</p> <p>7. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>8. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>9. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.</p>	
--	--

Proposte di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 6 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 6, relativo al richiamo volontario della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal TUF, sarà sostituito interamente con una nuova formulazione, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 6 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 6</p> <p>Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio</p>	<p align="center">Articolo 6</p> <p>Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio</p>
<p>1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria,</p>	<p>1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti</p>

<p>limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la “Disciplina Richiamata”). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.</p> <p>2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</p> <p>5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono</p>	<p>Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>4. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle azioni della società su AIM Italia.</p> <p>5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in</p>
---	--

<p>comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>7. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>8. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p> <p>9. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>6. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
---	--

Proposte di modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 8 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 8 Recesso del socio</p>	<p align="center">Articolo 8 Recesso del socio</p>
<p>1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Il recesso può essere esercitato per tutta o parte della partecipazione del socio recedente.</p> <p>3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.</p>	<p>1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Il recesso può essere esercitato per tutta o parte della partecipazione del socio recedente.</p> <p>3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.</p>

<p>4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.</p> <p>5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.</p> <p>7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.</p>	<p>4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.</p> <p>5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.</p> <p>7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.</p> <p>8. Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.</p>
---	--

Proposte di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 11 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n.

17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 11, relativo alla competenza dell'assemblea, sarà integrato con specifico riferimento alla disciplina della revoca dalle negoziazioni, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 11 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center">Assemblea dei soci. Preventiva autorizzazione assembleare</p>	<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center">Assemblea dei soci. Preventiva autorizzazione assembleare</p>
<p>1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c. revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p>	<p>1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c. richiesta della revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 11.2.</p> <p>2. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera</p>

	<p>dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
--	--

Proposte di modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 14 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14	Articolo 14
Assemblea dei soci. Intervento e voto	Assemblea dei soci. Intervento e voto
<p>1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.</p> <p>Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi di un segretario e, nel caso con l'ausilio di quest'ultimo, provvederà a:</p>	<p>1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la</p>

<p>a. accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche;</p> <p>b. disporre che in ogni luogo audio o video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;</p> <p>c. verificare che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza, e dai medesimi confermata, una corretta percezione simultanea dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione, ed altresì la partecipazione in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d. dare immediata comunicazione degli adempimenti compiuti al Presidente, il quale poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo dove si trova il Presidente il quale, coll'assistenza del segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.</p> <p>2. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.</p> <p>3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nel luogo della convocazione, in</p>	<p>legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>2. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.</p> <p>3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nel luogo della convocazione, in mancanza di che l'assemblea elegge il proprio presidente.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.</p>
---	--

<p>mananza di che l'assemblea elegge il proprio presidente.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.</p> <p>Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.</p> <p>4. L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta, fermo il disposto dell'art. 2369 comma 4 c.c.</p> <p>5. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, l'assemblea straordinaria, e in particolare l'assemblea convocata per le delibere di cui all'art. 7.2 lett. d) (modificazioni dello statuto), lett. e) (fusione e scissione, ma con espressa esclusione dei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.), lett. g) (liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione), lett. h) (proposta di ammissione a procedure concorsuali), tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p>	<p>Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.</p> <p>4. L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta, fermo il disposto dell'art. 2369 comma 4 c.c.</p> <p>5. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, l'assemblea straordinaria, e in particolare l'assemblea convocata per le delibere di cui all'art. 7.2 lett. d) (modificazioni dello statuto), lett. e) (fusione e scissione, ma con espressa esclusione dei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.), lett. g) (liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione), lett. h) (proposta di ammissione a procedure concorsuali), tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p>
--	---

Proposte di modifica dell'articolo 15 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 15 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 15 Consiglio di amministrazione</p>	<p>Articolo 15 Consiglio di amministrazione</p>
<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da</p>	<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da</p>

un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale.

Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di

un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale.

Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per

<p>Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.</p> <p>6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.</p> <p>7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.</p>	<p>ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.</p> <p>6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.</p> <p>7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.</p>
--	--

Proposte di modifica dell'articolo 16 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 16 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 16 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</p>	<p>Articolo 16 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un</p>

<p>Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma, telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.</p> <p>3. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli</p>	<p>Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma, telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.</p> <p>3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.</p> <p>5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e</p>
--	--

<p>Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.</p> <p>5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie – alle condizioni di cui all'art.2 del presente statuto - e assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.</p> <p>7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.</p>	<p>straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie – alle condizioni di cui all'art.2 del presente statuto - e assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.</p> <p>7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.</p>
--	---

Proposte di modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 17 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 17 Nomina e sostituzione degli amministratori	Articolo 17 Nomina e sostituzione degli amministratori

<p>1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.</p> <p>2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p> <p>4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni</p>	<p>1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.</p> <p>2. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.</p> <p>3. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della stessa, (i) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
--	--

<p>necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>9. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:</p> <p>a) In caso di presentazione di più di una lista:</p> <p>a.i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;</p> <p>a.ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.</p> <p>b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a) del presente articolo 18.9, risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza</p>	<p>6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:</p> <p>a) In caso di presentazione di più di una lista:</p> <p>a.i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;</p> <p>a.ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.</p> <p>b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale</p>
---	---

applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.

e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

11. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

12. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea

avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a) del presente articolo 17.9, risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.

e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

9. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea

<p>per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>13. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>14. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>15. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.</p> <p>11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>12. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>13. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>
---	---

Proposte di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 19 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 19 Collegio sindacale	Articolo 19 Collegio sindacale
<p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge. Esso può riunirsi anche in audio o video conferenza.</p> <p>2. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.</p> <p>3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.</p> <p>4. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle</p>	<p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge. Esso può riunirsi anche in audio o video conferenza.</p> <p>2. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per</p>

<p>spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.</p>	<p>l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.</p> <p>4. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.</p>
--	---

Si segnala che le modifiche statuarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- *dell’illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno,*

DELIBERA

1. *di approvare la proposta delle modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche dell’articolo 3 – (capitale – conferimenti), 6 – (offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio), 8 – (recesso del socio), 11 – (assemblea dei soci. Preventiva autorizzazione assembleare), 14 – (assemblea dei soci. Intervento e voto), 15 – (consiglio di amministrazione), 16 – (deliberazioni del consiglio di amministrazione), 17 – (nomina e sostituzione degli amministratori) e infine 19 – (collegio sindacale), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di sottoporre le stesse all’approvazione dell’Assemblea della Società, approvando integralmente per l’effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
2. *di conferire al consigliere Riccardo Iovino, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

Genova, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Simonetta Simoni